



UNIONE
BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Art.1 Finalità

1. L'Unione gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto dei comuni membri con lo scopo di rendere effettivo il diritto allo studio e di facilitare la frequenza scolastica da parte degli alunni appartenenti a famiglie residenti nell'Unione per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenti difficoltà d'ordine oggettivo.
2. L'utilizzo del servizio scuolabus si configura altresì per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Art. 2 Oggetto e destinatari del Regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e le condizioni di erogazione e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico degli alunni appartenenti a famiglie residenti nei Comuni membri dell'Unione che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo grado di Castelnuovo Scrivia.
2. Il servizio è destinato prioritariamente agli alunni frequentanti la scuola primaria residenti nei comuni dell'Unione, con possibilità per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di usufruire del servizio solo qualora dovessero residuare posti come meglio specificato al successivo Art.6.
3. L'Unione, compatibilmente con le disponibilità di posti sul mezzo di trasporto scuolabus e, purché ciò non comporti disfunzioni nella qualità del servizio, può estendere il servizio medesimo anche al di fuori del proprio territorio per gli alunni non residenti, previo accordo operativo da stipularsi con il Comune di residenza.

Art. 3 Condizioni e modalità di funzionamento del servizio

1. Il servizio, articolato su 5 giorni alla settimana secondo il calendario stabilito dall'Autorità scolastica, viene attuato subordinatamente alla essenziale condizione che gli alunni iscritti a fruirne siano in numero non inferiore 10 (dieci).
2. L'Unione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità può scegliere di svolgere il servizio di trasporto scolastico in economia, oppure appaltandolo all'esterno.
3. L'ufficio competente, sulla base delle domande di adesione, e tenuto conto del calendario scolastico e dell'orario di funzionamento dei plessi, predispose annualmente il piano di trasporto alunni con l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari.
4. Il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato al verificarsi di particolari condizioni meteorologiche, quali formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, forti rovesci, etc , che ne impediscano l'attuazione o che, per ragioni di sicurezza, semplicemente la sconsiglino. In tali casi l'ufficio competente provvederà a darne tempestiva comunicazione agli utenti fruitori del servizio con le modalità ritenute, a seconda dei casi, più opportune e/o possibili.
5. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all'orario ordinario (per assemblee sindacali, scioperi della Pubblica Amministrazione o altra oggettiva motivazione) il servizio potrà non essere assicurato.

Art. 4 Modalità del servizio

1. Per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria il servizio si articola come segue:
 - “servizio pieno”: andata e ritorno giornaliero a/da scuola per max cinque giorni/settimana
 - “servizio parziale”: solo andata o solo ritorno giornaliero per max cinque giorni/settimana
2. Per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado il servizio si articola come segue:
 - “servizio pieno”: andata e ritorno giornaliero a/da scuola per max cinque giorni/settimana
 - “servizio parziale”: solo andata o solo ritorno giornaliero per max cinque giorni/settimana
 - “servizio parziale-tempo prolungato”: solo viaggio di ritorno al termine delle lezioni pomeridiane con un max di due trasporti settimanali

Art. 5 Adesione al servizio

1. L'ammissione degli alunni al servizio di trasporto scolastico avviene previa iscrizione tramite richiesta scritta, da presentare presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione entro e non oltre la data annualmente stabilita dall'ufficio competente utilizzando l'apposito modulo, sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ha il minore in affidamento familiare. La domanda si intende effettuata per l'intero anno scolastico.
2. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, in caso di riapertura delle iscrizioni, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, comunque purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
4. In tale caso la quota di compartecipazione è determinata in misura pari al prodotto della quota mensile in corrispondenza del servizio prescelto per il numero dei mesi mancanti al termine dell'anno scolastico.
5. Le eventuali comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ad entrambi i genitori.
6. Nella domanda deve essere precisata la modalità del servizio prescelta tra quelle di cui all'art.4 e l'opzione si intende per tutto l'anno scolastico. In corso di anno scolastico, e per una sola volta nel corso del medesimo, potrà essere richiesta per iscritto la reversibilità del servizio da pieno a parziale o viceversa. L'opzione, salvo rigetto espresso e motivato, si intende concessa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
7. L'utente che durante l'anno scolastico non intende più utilizzare il servizio di trasporto, deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio protocollo con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
8. In tale caso è comunque dovuto l'intero importo per il trimestre di calendario in corso alla data di effettiva cessazione del servizio.
9. La rinuncia al servizio avrà durata ed effetto per l'intero anno scolastico.
10. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente al conducente eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

Art. 6 Criteri di ammissione al servizio

1. A fruire del servizio hanno precedenza assoluta, non condizionata dai criteri indicati al successivo punto 2, gli alunni portatori di handicap grave comprovato da documentazione medica, che comporti una invalidità per la quale sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex L.104/1992 purché non si tratti di:

- handicap motori, per i quali il servizio scuolabus non è adeguatamente attrezzato
- disturbi comportamentali che necessitano di un'assistenza particolare.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 2, ai fini dell'ammissione in caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus si terrà conto dei seguenti elementi in ordine di priorità decrescente:

A. Per quanto riguarda gli alunni frequentanti la scuola primaria

- a. maggiore distanza stradale tra il plesso scolastico e il luogo di residenza degli alunni. Per i residenti in Castelnuovo Scivria questo criterio si applica agli alunni residenti al di fuori delle vie del concentrico delimitato e comprendente la circonvallazione
- b. presenza di un unico genitore o di tutore o affidatario, sempreché questi sia lavoratore;
- c. presenza di un genitore o fratello/sorella in condizione di disabilità o non autosufficienza debitamente certificata
- d. assoluta impossibilità da parte dei genitori, per motivi di lavoro, salute, familiari ecc., debitamente documentati, ad accompagnare i/la figlio/a a scuola
- e. presenza di un/a o più fratello/sorella che richiedono il servizio

B. Per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria di primo grado

- a. residenza in zone non raggiunte dal servizio di trasporto pubblico o distanti più di 1,5 Km. dalla più vicina fermata segnalata del servizio pubblico stesso;
- b. residenza distante oltre 1,5 Km dal plesso scolastico per gli alunni residenti in Castelnuovo Scivria

C. Esauriti i posti assegnati applicando i criteri di cui ai precedenti punti A. e B. i rimanenti posti verranno assegnati agli alunni non aventi i suddetti requisiti fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 2.

In caso di parità di condizioni, la precedenza è data dall'ordine di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo.

3. Il provvedimento di ammissione conterrà altresì una graduatoria dei soggetti non ammessi al servizio e collocati in lista di attesa.

Art. 7 Organizzazione del servizio

1. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
2. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dal competente Servizio

dell'Unione tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - b. distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m. 600;
 - c. maggiore sicurezza possibile per gli utenti e la viabilità;
 - d. minimo intralcio al traffico stradale.
 - e. rispetto dell'orario delle lezioni
3. Lo scuolabus non è autorizzato a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal competente Servizio dell'Unione.

Art. 8 Norme comportamentali

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento e in particolare:
 - non avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento ed attendere che lo stesso si sia allontanato prima di attraversare eventualmente la strada;
 - non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa,
 - stare seduto nel posto assegnatogli per tutta la durata del percorso ed alzarsi dal proprio posto solo ad automezzo fermo
 - non sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso
 - riporre lo zaino a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia senza intralciare la zona di passaggio all'interno dello scuolabus,
 - non portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri,
 - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista,
 - usare un linguaggio conveniente,
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo.
2. In generale l'alunno dovrà rispettare le regole impartite dall'autista e, se presente, dell'accompagnatore.
3. E' cura e responsabilità dei genitori sensibilizzare i propri figli affinché a bordo dello scuolabus si attengano scrupolosamente alle norme comportamentali sopra evidenziate.
4. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, dovranno essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla potestà genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
5. L'Unione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente, inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento, prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

ART. 9 Responsabilità

1. L'Unione, o il soggetto appaltatore se il servizio è dato in appalto, sono responsabili degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Questi dovrà adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate; ha altresì il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la sua vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori. L'autista non può apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito. Lo stesso è tenuto a segnalare all'Ufficio competente dell'Unione le situazioni di eventuali violazioni al presente regolamento.
3. Se presente l'accompagnatore, la sua responsabilità si intende limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus. Inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.
4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione o del soggetto appaltatore per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa degli alunni dallo scuolabus. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dello scuolabus alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che dovesse avvenire durante tale tragitto.
5. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento. L'ACCETTAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, con la quale la famiglia si assume ogni

responsabilità in merito. L'Unione si riserva comunque la facoltà di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino. Nel caso in cui, al momento della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al precedente comma, lo studente dovrà rimanere in custodia all'autista, che avviserà il genitore, proseguendo il normale percorso previsto al termine del quale verrà ricondotto al punto di discesa. Nel caso in cui la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il SERVIZIO a favore di quell'alunno SARA' SOSPESO per una settimana e, qualora il fatto dovesse nuovamente ripetersi, il SERVIZIO VERRA' DEFINITIVAMENTE INTERROTTO.

6. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 previa contestazione formale della violazione delle disposizioni regolamentari.
7. Nel caso in cui, per effetto degli orari di trasporto, gli alunni dovessero arrivare o uscire in anticipo rispetto agli orari di inizio o di fine delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe e viceversa.

Art. 10 Importo di compartecipazione e modalità di pagamento

1. Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione, da parte dei genitori, di un importo annuale di compartecipazione determinato con delibera della Giunta dell'Unione in relazione alla tipologia di servizio prescelto tra quelli indicati all'art. 3.
2. Il cambio in corso d'anno della modalità del servizio di scuolabus da pieno a parziale e viceversa è ammesso con effetto a decorrere dal 1° dicembre o dal 1° marzo.
3. Resta a carico dell'Unione l'onere del servizio di trasporto scolastico di alunni, appartenenti a famiglie residenti nei Comuni dell'Unione, portatori di handicap grave, debitamente attestato da idonea certificazione medica, che comporti una invalidità per la quale sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex L.104/1992.
4. Le eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni, esoneri o rimborsi sia parziali che totali.
5. Il pagamento della quota di compartecipazione deve essere effettuato anticipatamente a scadenza trimestrale entro le date stabilite dall'ufficio competente e indicativamente entro:
 - il giorno di inizio dell'anno scolastico
 - il 30 novembre
 - il 28/29 di febbraio.
6. Il pagamento potrà avvenire presso gli Uffici dell'Unione siti nel Comune di Castelnuovo Scivria.
7. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione entro i termini di cui al precedente punto 5, l'Ufficio competente provvede ad informare i genitori invitandoli alla sollecita regolarizzazione.
8. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga entro il decimo giorno successivo al termine di cui al precedente comma 5, l'Ufficio competente dispone la sospensione del servizio a carico dell'alunno a decorrere dal giorno successivo, dandone contestuale comunicazione alla segreteria della scuola, all'autista dello scuolabus nonché al Comune convenzionato se l'alunno non risiede nei comuni membri dell'Unione.
9. In tutti i casi l'alunno di genitori morosi sarà riammesso alla fruizione del servizio di scuolabus solo a completa regolarizzazione dell'intera quota di compartecipazione trimestrale non pagata.

Art. 11 Uscite didattiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, per lo svolgimento di attività parascolastiche ed extrascolastiche l'Autorità scolastica potrà avvalersi dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico, previo nulla osta dei competenti Uffici dell'Unione che ne verificheranno la compatibilità con la copertura assicurativa in essere.
2. L'onere di tali servizi, che potranno essere espletati anche al di fuori del territorio comunale, si intende a totale ed esclusivo carico dell'Amministrazione scolastica.

Art. 12 Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni comportamentali impartite ed anche se invitati dall'autista oppure, se presente, dall'accompagnatore non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:
 - il Servizio competente invierà alla famiglia una comunicazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno sarà temporaneamente sospeso dal servizio per cinque giorni, previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico;
 - qualora tale comportamento scorretto non cessasse potrà essere disposta l'esclusione definitiva dell'alunno dal servizio senza rimborso dell'importo di compartecipazione versato.
 - La famiglia sarà chiamata a rimborsare qualsiasi eventuale danno causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
2. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio allo svolgimento del Servizio in condizioni di sicurezza. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di

indisciplina sui mezzi non potranno essere addebitati all'Amministrazione dell'Unione.

Art. 13 Accettazione del Regolamento

La compilazione del modulo di iscrizione di cui all'art. 5 comporterà la presa visione e la piena ed incondizionata accettazione da parte del genitore di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza, alla responsabilità e al pagamento dell'importo di compartecipazione previsto per il servizio.

Art. 14 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce ogni altro precedente sulla medesima materia, sarà reso pubblico tramite affissione presso ciascuna Scuola nonché inserito nel sito Internet istituzionale dell'Unione Bassa Valle Scrivia